



COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza

AREA SERVIZI GENERALI
UFFICIO DELLO STATO CIVILE

INFORMATIVA PER I CONIUGI

LEGGE 10 novembre 2014, n. 162

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (14G00175) (GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 84)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/11/2014

(omissis)

Capo III

Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio
Art. 12

Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile

1. I coniugi possono concludere, **innanzi al sindaco**, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, **con l'assistenza facoltativa di un avvocato**, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave *ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, ovvero economicamente non autosufficienti.
3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, **con l'assistenza facoltativa di un avvocato**, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. **L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale**. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. **Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a se' non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.** (omissis)

- segue sul retro -

Si da' informazione che ciascun coniuge dovrà dichiarare al momento della redazione dell'accordo, quanto segue:

- Di volere lo scioglimento del matrimonio;
- *oppure*
- Di voler far cessare gli effetti civili del matrimonio;

- Di avere contratto matrimonio con il coniuge da cui vuole divorziare, indicando le generalità dello stesso, la data e il luogo di celebrazione del matrimonio e il Comune di registrazione dell'atto di matrimonio;

- Di non essere parte in giudizio pendente, concernente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio con il coniuge da cui vuole divorziare;
- *oppure*
- Di essere parte in giudizio pendente, concernente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio con il coniuge da cui vuole divorziare, indicando presso quale Tribunale è iscritta tale causa;

- Di essere legalmente separato dal coniuge da cui vuole divorziare, indicando quale Tribunale ha emesso il provvedimento di separazione e di trovarsi in uno dei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), legge 10 dicembre 1970, n. 898;

- Di non essere genitore di figli minori;

- Di non essere genitore di figli maggiorenni incapaci;

- Di non essere genitore di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

- Di non essere genitore di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;

- Di non concordare con il coniuge da cui vuole divorziare alcun patto di trasferimento patrimoniale.

Nel caso in cui vi siano figli maggiorenni non portatori di handicap grave, non incapaci ed economicamente autosufficienti è richiesta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dagli stessi, in cui dichiarino di non essere portatori di handicap grave e di essere economicamente autosufficienti. (Possono sottoscriverla in presenza dell'Ufficiale dello Stato Civile al momento della richiesta di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte dei genitori, oppure produrla separatamente, allegando copia di un documento di identità).